

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30740 Anno 2019

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO

Relatore: SESSA RENATA

Data Udiienza: 12/04/2019

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DRAZHY RUSHIT nato a KEKES( ALBANIA) il 14/01/1961

avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso chiedendo *discrezione*

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso

udito il difensore, *avv. Anne Perinelli, non e' compare.*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lodi nei confronti di Drazhy Rushit, dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo 489 cod. pen. in relazione agli articoli 477, 482 cod. pen. (perché senza essere concorso nella contraffazione del permesso internazionale di guida, apparentemente rilasciato dall'autorità albanese, faceva uso di tale documento contraffatto esibendolo alla polizia giudiziaria in occasione del controllo avuto nel comune di San Zenone al Lambro, il 7 marzo 2014).

2. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per Cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia articolando due motivi.

2.1. Col primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma l'idoneità dell'atto falso a ledere l'interesse tutelato dalla norma laddove esso è da ritenersi, invece, privo di qualsiasi validità giuridica; e ciò in conformità all'orientamento di questa corte di legittimità, trattandosi di documento non valido nel territorio italiano, nè sotto il profilo della legittimazione alla guida di autovettura, né, tantomeno, sotto il profilo della identificazione della persona.

In particolare, assume che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, tale principio deve essere applicato non solo nel caso in cui oggetto della contraffazione sia una patente straniera ma anche ove esso consista, come nel caso di specie, nel permesso internazionale di guida.

Evidenza che tra i presupposti di validità della patente di guida straniera previsti dall'art. 135 cod. strada sono, oltre alla residenza in Italia da meno di un anno, il possesso di un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.

Ne deriva pertanto che non soltanto il permesso internazionale non è valido se non accompagnato da patente rilasciata dallo Stato di appartenenza in corso di validità, ma anche che la patente straniera legittima alla guida gli stranieri non residenti in Italia da oltre un anno ove sia accompagnata proprio dal permesso internazionale o da una sua traduzione ufficiale in lingua italiana.

Sebbene si tratti di due documenti diversi non si comprende per quale motivo il principio su indicato possa ritenersi applicabile alla sola ipotesi di patente straniera falsa ma non giuridicamente valida e non possa valere per il permesso internazionale di guida falso ma privo di validità giuridica in quanto non accompagnato da una patente rilasciata dallo Stato di appartenenza in corso di validità.

In considerazione del principio costituzionale di offensività che giustifica l'esclusione della punibilità del falso cd. falso innocuo deve optarsi per l'interpretazione estensiva del principio sopraindicato.

2.2. Col secondo motivo si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e si contesta la motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietà e manifesta illogicità nella parte in cui afferma la consapevolezza dell'imputato, dando per dato acquisito che il medesimo fosse a conoscenza del fatto che in assenza della patente di guida straniera non avrebbe potuto ottenere nemmeno il permesso internazionale, laddove tale circostanza, prevista espressamente dalle norme del codice della strada e dalle Convenzioni di Ginevra e di Vienna sul permesso internazionale di guida, non doveva essere necessariamente nota all'imputato che, non essendo concorso nella falsificazione del documento, in buona fede ha fatto uso dello stesso nella convinzione che abilitasse alla guida dei veicoli in Italia. Quindi insta per l'annullamento della sentenza con ogni conseguenziale statuizione

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La motivazione impugnata è giuridicamente corretta e scevra dai lamentati vizi argomentativi e di violazione di legge.

Giova preliminarmente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, quanto alla sussistenza di una ipotesi di falso grossolano o inutile, che, facendo applicazione dell'art. 49 c.p., occorre distinguere, in tema di falso, l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso c.d. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria. Più recentemente il secondo concetto è stato sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto.

In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte che l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiusuridico.

Ed ancora, in tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo. (Nella specie, relativa alla contraffazione di documenti abilitanti alla guida rilasciati dalla Repubblica Dominicana, la S.C. ha escluso la ricorrenza del falso innocuo invocata dall'imputato per la

mancanza di prova circa la validità dei predetti documenti nel territorio dello Stato Sez. 5, Sentenza n. 28599 del 07/04/2017 Ud. (dep. 08/06/2017 ) Rv. 270245).

Ciò posto, va altresì ricordato che in tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di uso di atto falso – ed è a tale ipotesi, dell'uso di atto falso, che occorre fare riferimento essendo contestato al ricorrente di aver fatto uso del suddetto documento risultato falso - comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all'atto in esso contenuto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 489 cod. pen. nei confronti dell'imputato che, alla guida di un'auto, aveva esibito nel corso di un controllo di polizia un permesso internazionale di guida, apparentemente rilasciato dalle autorità del Senegal, ed, invece, risultato contraffatto). (Sez. 5, n. 4647 del 19/11/2013 - dep. 30/01/2014, Serigne, Rv. 258717).

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ne discende che l'uso del permesso internazionale di guida falso, - come qui intervenuto sotto forma di esibizione alla polizia giudiziaria in occasione del controllo -, integra la fattispecie criminosa contestata, essendo evidente che tale permesso ha una propria fisionomia giuridica di validità intrinseca, trattandosi di un atto che anche da solo esiste ed esprime un determinato contenuto, che è poi il contenuto richiesto dalla legge affinché esso, posto insieme agli altri titoli e condizioni necessari per l'abilitazione alla guida, svolga la sua funzione legittimante; funzione legittimante che non va confusa, quindi, con la identità del documento giuridico, che costituisce, comunque, di per sé un certificato che esprime un proprio, determinato, contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco ai fini della dimostrazione della esistenza di quanto in esso certificato, che estrinseco, avendo esso potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad altro atto; esso è, in quanto tale, idoneo, di per sé, ad ingannare la fede pubblica, con la conseguenza che anche il suo uso confacente alla sua idoneità, è penalmente rilevante, integrando la particolare fattispecie penale che incrimina l'uso dell'atto falso; ed invero, gli accertamenti in ordine alla sua validità legittimante si pongono a valle di tale sua idoneità intrinseca, costituendo essi un *posterius* non incidente sul perfezionamento del reato, che si è già consumato con l'esibizione di un siffatto atto.

Un siffatto atto, ha, in altri termini, un suo rilievo giuridico ed una sua valenza intrinseca probatoria a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti con la conseguenza che l'uso che di esso venga fatto, sebbene non comporti di per sé la dimostrazione dell'apparenza della abilitazione alla guida in difetto degli altri elementi prescritti dalla legge, ha rilevanza penale, trattandosi comunque di uso di un atto falso che esprime un suo significato giuridico, attinente proprio alla legittimazione alla guida che si intende attraverso di esso falsamente dimostrare.

D'altronde l'elemento del danno è del tutto estraneo alla struttura dei reati di falso, la cui obbiettività giuridica consiste nella tutela della genuinità ( materiale ) e nella veridicità ( ideologica ) di determinati documenti. In altri termini alle fattispecie di falso ( ivi compresa quella dell'uso dell'atto falso che mutua la sua natura di reato contro la fede pubblica dalla falsità dell'atto oggetto dell'uso ) rimangono estranee le nozioni di danno o profitto/vantaggio, bastando al perfezionarsi del reato il pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla pubblica fede, che è l'unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e tale prospettiva non muta allorché la condotta incriminata sia quella dell'uso dell'atto falso e non la falsificazione in sé ( a meno che non si tratti di una scrittura privata ex comma 2 dell'art. 489 cod. pen., ora abrogato ). (Sez. 5, sent. n. 11498 del 5.7.1990 rv. 185131).

Ed invero, come già precisato, secondo il costante orientamento di questa Corte, sussiste il "falso innocuo" solo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l'affidamento dei terzi (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Rv. 261812; sez. 5 n. 8200 del 15/01/2018, Rv. 272419).

E' evidente, nel caso di specie, che il documento di guida esibito dal ricorrente fosse pienamente idoneo ad ingannare la fede pubblica, non solo per la sua apparente corrispondenza - come già evidenziato - ad un documento genuino, ma in quanto il contenuto del titolo, funzionale all'abilitazione alla guida, esplicando concreti effetti sulla funzione documentale, non era affatto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio.

Accreditare, poi, una diversa valenza all'uso che di un siffatto documento falso sia stato fatto, significherebbe legittimare l'ipotesi dell'uso innocuo come se la falsità dell'atto in sé potesse degradare nell'irrilevanza per il solo fatto che l'uso di quel documento, da solo, non sia sufficiente alla legittimazione che pure a quell'atto è in parte riconducibile, perché in tal modo si finisce con  
lo sminuire la portata e validità intrinseca dell'atto medesimo, il cui uso, laddove finalizzato ed inserito proprio nell'ambito di un contesto afferente la dimostrazione di quella legittimazione, non può che essere penalmente rilevante.

1.2. Né possono nutrirsi dubbi sull'elemento soggettivo, essendo richiesto ai fini dell'integrazione del reato il dolo generico, e non potendosi nutrire dubbi sulla consapevolezza, da parte del ricorrente, della falsità dell'atto e dell'uso che ne fece.

2. Ne discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12.4.2019